



STATUTO
GRUPPO CULTURALE PADRE GAETANO ZITO
—
Associazione di Promozione Sociale

[Handwritten signature]

STATUTO DEL GRUPPO CULTURALE PADRE GAETANO ZITO - APS

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 – Costituzione, denominazione e normativa applicabile

Ai sensi degli artt. 35 e seguenti del D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (il "Codice del Terzo Settore", d'ora innanzi "CTS") è costituita l'Associazione di Promozione Sociale (d'ora innanzi "APS") denominata "GRUPPO CULTURALE PADRE GAETANO ZITO - APS" (d'ora innanzi, la "Associazione").

L'Associazione è disciplinata dal presente Statuto (d'ora innanzi, lo "Statuto"), dal CTS, dal Codice civile e da ogni altra applicabile normativa (d'ora innanzi, la "Normativa Applicabile").

Lo Statuto è informato al principio di favorire, nel modo più ampio possibile, la partecipazione degli Associati alla organizzazione e all'attività dell'Associazione.

L'Associazione indica gli estremi di iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo settore negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

Articolo 2 – Sede

L'Associazione ha sede in Catania, via Pasubio n. 6/E.

Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di variare, in Italia e all'estero, l'indirizzo della sede sociale, dandone opportuna comunicazione alle autorità ed agli uffici competenti, senza che ciò comporti la modifica dello Statuto.

Articolo 3 – Scopo

L'Associazione, senza scopo di lucro, in ossequio alle norme di cui agli artt. 2, 3, 4, 9, 18 e 118, comma 4, della Costituzione, si ispira al fine di sostenere l'autonoma iniziativa dei cittadini e degli enti che concorrono in forma associata a:

- perseguire il bene comune;
- elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e di protezione sociale, favorendo la partecipazione, l'inclusione e il pieno sviluppo della persona;
- operare per la realizzazione di iniziative culturali e del tempo libero con finalità ricreative, educative e formative, anche in collaborazione con altre organizzazioni;
- informare e stimolare l'opinione pubblica alla cultura e allo sport quale diritto di tutti, operando affinché vengano garantite le condizioni che permettano a tutti di accedere alle attività ricreative e culturali, nonché all'attività sportiva;
- incentivare e sviluppare l'associazionismo, in tutte le sue forme, attraverso progetti solidaristici e di volontariato;
- incentivare la conoscenza dei luoghi di interesse culturale, storico, paesaggistico, le tradizioni popolari;
- promuovere una cultura ambientale ed ecologica volta a tutelare e valorizzare i beni ambientali e culturali, nonché a salvaguardare gli ambienti naturali del territorio;
- indirizzare i giovani al fine di favorirne l'inserimento nelle attività occupazionali e di lavoro, sviluppando occasioni ed opportunità di volontariato e di inclusione sociale;

L'Associazione promuove iniziative culturali e sociali capaci di parlare e dare parola ai giovani ed esprimere quella ricchezza di valori necessaria alla crescita spirituale e umana della comunità catanese. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili, avanzi di gestione, fondi e riserve, agli Associati, a lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di altra ipotesi di scioglimento del rapporto associativo.

Articolo 4 – Oggetto e attività

L'Associazione ha per oggetto lo svolgimento, in via principale, delle seguenti attività di interesse generale di cui alle lett. a), d), e), f), i), j) l), m), n), t), u), v) e w) dell'art. 5 del D.lgs. n. 117/2017:

- interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente

e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, (alla tutela degli animali e alla prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281, nonché alla produzione, all'accumulo e alla condivisione di energia da fonti rinnovabili a fini di autoconsumo, ai sensi del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199);

- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell'articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni;
- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore;
- cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;
- organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;
- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
- promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

In via secondaria e strumentale, l'Associazione può svolgere attività diverse, definibili secondarie e strumentali, rispetto all'attività che costituisce il suo oggetto principale. Di queste ultime si rimette la puntuale elencazione ad opera del Consiglio Direttivo sulla base dei regolamenti e delle norme al riguardo. È fatta salva la possibilità per l'Assemblea di integrare l'elencazione approvata dal Consiglio Direttivo.

Le attività sopra indicate vengono svolte in coerenza con le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale che caratterizzano l'Associazione e sono principalmente rivolte agli associati ed ai loro familiari. Per il raggiungimento dei propri scopi, l'associazione può iscriversi ad Albi e/o aderire a Consulte o reti associative; operare in sinergia con altri enti e/o istituzioni in Italia ed all'estero, anche partecipando a progetti in partenariato.

Articolo 5 – Durata

L'Associazione ha durata indeterminata.

TITOLO II – ASSOCIATI

Articolo 6 – Associati

Possono essere membri dell'Associazione (d'ora innanzi, "Associati") i soggetti che hanno partecipato alla stipula dell'atto costitutivo dell'Associazione, nonché i soggetti che, seguendo lo Statuto e la Normativa Applicabile, sono ammessi a parteciparvi come Associati e fintanto che non si verifichi una causa di cessazione della loro qualità di Associati.

Gli Associati si articolano nelle seguenti categorie:

- a) Associati Fondatori, i quali sono i soggetti che hanno partecipato alla costituzione dell'Associazione e che rendano lustro all'Associazione;
- b) Associati Onorari, i quali sono i soggetti ammessi quali membri dell'Associazione in ragione delle

loro caratteristiche, delle loro qualità, dei loro comportamenti;

c) Associati Ordinari, i quali sono i membri dell'Associazione diversi dai precedenti.

La qualità di Associato è a tempo indeterminato e cessa solo per recesso, esclusione o morte dell'Associato, o per l'estinzione dell'Associazione, o per le altre cause di cessazione previste dalla Normativa Applicabile.

Articolo 7 – Ammissione degli Associati

L'Associazione è improntata al principio della "porta aperta" e, pertanto, ha diritto di conseguire la qualità di Associato ogni soggetto che ne faccia domanda (d'ora innanzi, la "Domanda") dichiarando di condividere le finalità dell'Associazione e di impegnarsi ad osservare lo Statuto e i regolamenti dell'Associazione nonché la Normativa Applicabile. Coloro che non hanno raggiunto la maggiore età dovranno presentare la domanda firmata dai genitori o da chi esercita su di essi la patria potestà.

L'organo preposto all'esame, all'approvazione e al respingimento della Domanda è il Consiglio Direttivo, cui essa va indirizzata. Il Consiglio Direttivo deve deliberare in ordine alla Domanda entro novanta giorni dal suo ricevimento. Detto termine è sospeso in coincidenza con la sospensione feriale dei termini giudiziari. Se entro il decimo giorno successivo alla scadenza del predetto termine di novanta giorni la deliberazione assunta dal Consiglio Direttivo in ordine alla Domanda non sia comunicata al soggetto che l'ha presentata, la Domanda si intende accettata. Il soggetto che ha presentato la Domanda assume la qualità di Associato con effetto dalla data di presentazione della Domanda.

In caso di respingimento della Domanda, la deliberazione deve essere adeguatamente motivata, avverso la quale il soggetto che ha presentato la Domanda può presentare ricorso all'Organo di Controllo, il quale delibera entro trenta giorni dal ricevimento del ricorso.

Articolo 8 – Recesso dell'Associato

Qualunque Associato può comunicare la sua volontà di recedere dall'Associazione e di cessare conseguentemente la sua qualità di Associato. La dichiarazione di recesso può non riportare la motivazione che ha indotto l'Associato a comunicare il proprio recesso. La comunicazione di recesso deve essere effettuata mediante dichiarazione scritta o con posta elettronica certificata, entro e non oltre il 31 dicembre di ogni anno; scaduto tale termine, si verrà considerati Associati anche per l'anno successivo, e dunque obbligati al versamento della Quota Annuale. La dichiarazione di recesso ha efficacia immediata dal momento della ricezione della comunicazione di recesso.

Articolo 9 – Esclusione dell'Associato

Il Consiglio Direttivo può deliberare, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, l'esclusione dell'Associato che si renda gravemente inadempiente rispetto agli obblighi derivanti dalla sua qualità di Associato, ivi incluso l'obbligo del versamento della Quota Annuale, o per gravi motivi. La delibera di esclusione dev'essere ratificata dall'Assemblea dei soci. Il socio escluso non potrà più essere riammesso, in futuro, all'interno dell'Associazione.

Qualora l'Associato per il quale è proposta l'esclusione sia un componente del Consiglio Direttivo, egli non può intervenire alla riunione in cui si discute e si delibera l'esclusione.

La deliberazione di esclusione, recante la motivazione in base alla quale la decisione è stata adottata, deve essere comunicata all'Associato mediante dichiarazione scritta o a mezzo PEC.

La deliberazione di esclusione sospende, dal momento della sua comunicazione all'Associato escluso, i diritti di partecipazione dell'Associato medesimo all'organizzazione e all'attività dell'Associazione con effetto dal momento in cui essa è comunicata all'Associato escluso.

La deliberazione di esclusione provoca la cessazione delle qualità di Associato a far data dal primo giorno del secondo mese successivo a quello nel quale essa è comunicata all'Associato escluso, a meno che, entro tale termine, essa sia impugnata innanzi l'Organo di Controllo, se nominato, il quale:

- a) decide lo stato di sospensione dell'Associato dalla partecipazione all'Associazione, fintanto che il giudizio arbitrale non sia terminato;
- b) nel caso di non accoglimento dell'impugnazione, l'Associato è escluso dal momento in cui gli viene comunicata la decisione;
- c) nel caso di accoglimento dell'impugnazione, cessa l'eventuale stato di sospensione in cui l'Associato si trova.

TITOLO III – PATRIMONIO ED ENTRATE



TITOLO III – PATRIMONIO ED ENTRATE

Articolo 10 – Patrimonio

Il patrimonio dell'Associazione è costituito, oltre da quello iniziale composto dalla totalità dei conferimenti degli Associati in sede di costituzione, anche da:

- beni mobili e immobili acquisiti dall'Associazione a qualsiasi titolo;
- materiale, attrezzi, indumenti e strumenti dell'Associazione;
- donazioni, lasciti e successioni in favore dell'Associazione, specificatamente destinate ad incremento del patrimonio;
- avanzi netti di gestione risultanti dal bilancio consuntivo approvato dall'Assemblea;

Articolo 11 – Entrate

L'Associazione finanzia la sua attività, nel rispetto della Normativa Applicabile, mediante:

- a) il percepimento della Quota Annuale;
- b) gli apporti ed i contributi volontari degli Associati, diversi da quelli specificamente destinati a incremento del patrimonio dell'Associazione;
- c) le elargizioni (comprese le donazioni e le disposizioni testamentarie) di soggetti diversi dagli Associati, non specificamente destinate a incremento del patrimonio;
- d) i redditi derivanti dal patrimonio dell'Associazione;
- e) gli introiti di qualsiasi natura conseguiti per effetto dell'attività dell'Associazione;
- f) gli eventuali avanzi di gestione, comunque denominati;
- g) i proventi derivanti dal risarcimento di danni diversi da quelli provocati al patrimonio;
- h) ogni altra entrata conseguita dall'Associazione e non specificamente destinata a incremento del suo patrimonio.

L'adesione all'Associazione non comporta per gli Associati obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento della Quota Annuale. È, comunque, facoltà dell'Associato di effettuare apporti ulteriori rispetto a quelli dovuti in base allo Statuto ed alla Normativa Applicabile.

Articolo 12 – Quota Annuale

Ogni Associato è obbligato, per ciascun esercizio nel quale dura la sua appartenenza all'Associazione, al versamento all'Associazione di una somma periodica il cui importo è stabilito dal Consiglio Direttivo (la "Quota Annuale").

Il Consiglio Direttivo può adottare uno specifico regolamento inerente alla Quota Annuale, nel quale siano disciplinate, tra l'altro:

- a) la decisione inerente all'entità della Quota Annuale e alle modalità del loro versamento;
- b) la decisione di destinare, in tutto o in parte, la Quota Annuale a incremento del patrimonio dell'Associazione;
- c) le conseguenze del mancato versamento della Quota Annuale, ivi compresa l'esclusione dall'Associazione dell'Associato moroso.

Articolo 13 – Irripetibilità di apporti e versamenti

Qualsiasi apporto o versamento, comunque denominati, che sia effettuato dall'Associato all'Associazione, non è ripetibile dall'Associato stesso (o dai suoi aventi a causa a qualsiasi titolo) in alcun caso e in particolare nemmeno in caso di scioglimento dell'Associazione, né in caso di morte, di recesso o di esclusione dell'Associato dall'Associazione.

Qualsiasi apporto o versamento, comunque denominati, che sia effettuato dall'Associato o da qualunque soggetto terzo a favore dell'Associazione, non attribuisce alcun diritto di partecipazione all'organizzazione o all'attività dell'Associazione diverso dai diritti di partecipazione all'Associazione attribuiti dallo Statuto e dalla Normativa Applicabile; né, in particolare, attribuisce alcuna quota di partecipazione all'Associazione o al suo patrimonio né alcuna quota di partecipazione all'Associazione che sia considerabile come di titolarità dell'Associato o del soggetto che abbia effettuato l'apporto o il versamento o che da costoro sia trasmissibile a terzi, né per successione a titolo particolare né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi né a causa di morte.

Articolo 14 – Incremento del patrimonio

Il patrimonio dell'Associazione si incrementa:

- a) per effetto di apporti degli Associati destinati a incremento del patrimonio dell'Associazione.



[Handwritten signatures and initials in blue ink]

- b) per effetto di elargizioni (comprese le donazioni e le disposizioni testamentarie) di soggetti diversi dagli Associati destinate incremento del patrimonio dell'Associazione;
- c) per effetto di acquisti compiuti dall'Associazione e destinati dal Consiglio Direttivo a incremento del patrimonio dell'Associazione;
- d) per effetto del risarcimento di danni che abbiano provocato una diminuzione del valore del patrimonio dell'Associazione;
- e) per decisione del Consiglio Direttivo di destinazione a patrimonio dell'Associazione di quella parte delle entrate ordinarie e straordinarie dell'Associazione che sia ritenuta non occorrente per finanziare l'attività corrente dell'Associazione.

Articolo 15 – Salvaguardia del patrimonio

Il Consiglio Direttivo opera con la perizia, la prudenza e la diligenza occorrenti al fine di salvaguardare la consistenza del patrimonio dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo vigila sui decrementi che il patrimonio dell'Associazione subisca e adotta senza indugio ogni occorrente provvedimento prescritto dalla Normativa Applicabile o comunque reso opportuno secondo criteri di perizia, prudenza e diligenza.

Qualora si renda necessario od opportuno, il Consiglio Direttivo decide, secondo criteri di perizia, prudenza e diligenza, di destinare porzioni di patrimonio dell'Associazione al finanziamento dell'attività corrente della Associazione.

Articolo 16 – Divieto di distribuzione

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi dell'Associazione, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

TITOLO IV – SISTEMA DI GOVERNANCE

Articolo 17 – Organi sociali

Sono Organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea degli Associati (d'ora innanzi, "Assemblea");
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) l'Organo di Controllo (qualora la sua nomina sia obbligatoria per legge, ai sensi dell'art. 30 CTS, o sia facoltativamente deliberata dall'Assemblea);
- d) il Revisore Legale (qualora la sua nomina sia obbligatoria per legge, ai sensi dell'art. 31 CTS, o sia facoltativamente deliberata dall'Assemblea).

SEZIONE I – ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI

Articolo 18 – Principi generali

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione.

Ha diritto di intervenire all'Assemblea ogni Associato in regola con il pagamento della Quota Annuale, iscritto nel libro dei soci. L'Assemblea è organizzata e si svolge nel rispetto dei principi di democraticità, di pari opportunità e di eguaglianza di tutti gli Associati. L'Assemblea si svolge e delibera utilizzando il metodo collegiale, nel quale ogni associato ha diritto ad un voto, qualunque sia il valore della quota associativa.

Articolo 19 – Competenze dell'Assemblea

L'Assemblea si riunisce almeno una volta all'anno, entro il 31 marzo, per l'approvazione del bilancio d'esercizio. L'Assemblea inoltre:

- a) delinea gli indirizzi generali dell'attività dell'Associazione;
- b) nomina e revoca i membri del Consiglio Direttivo;
- c) nomina, ove sia obbligatorio per legge o qualora lo ritenga comunque opportuno, l'Organo di Controllo e ne dispone la revoca,

[Handwritten signatures and initials in blue ink at the bottom of the page, including a large signature on the left and the initials "B.H.S." on the right.]

- d) nomina, ove sia obbligatorio per legge o qualora lo ritenga comunque opportuno, il Revisore Legale e ne dispone la revoca;
- e) delibera sulla responsabilità dei membri degli Organi dell'Associazione e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- f) delibera sulle modifiche all'atto costitutivo e allo Statuto;
- g) approva ogni regolamento (fatta eccezione per quelli che lo Statuto demanda all'approvazione del Consiglio Direttivo) la cui emanazione sia ritenuta opportuna per disciplinare l'organizzazione e l'attività dell'Associazione; in particolare, approva regolamento che disciplina lo svolgimento dell'Assemblea;
- h) delibera la trasformazione, la fusione, la scissione, lo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione;
- i) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo Statuto.

L'Assemblea è convocata dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da almeno un decimo degli Associati o da almeno la metà dei Consiglieri oppure dall'Organo di Controllo, se nominato.

L'Assemblea si svolge, di regola, presso la sede sociale.

La convocazione dell'Assemblea è effettuata con avviso spedito mediante posta elettronica certificata o raccomandata contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione sia di prima che di seconda convocazione e l'elenco delle materie da trattare. L'avviso di convocazione è spedito almeno dieci giorni prima dell'adunanza.

Qualora il numero degli Associati superi le 100 unità, l'avviso di convocazione dell'Assemblea deve essere pubblicato anche su un quotidiano a rilevante diffusione nell'ambito territoriale di operatività della Associazione.

L'Assemblea è comunque validamente costituita e atta a deliberare qualora siano presenti tutti gli Associati, tutti i Consiglieri e tutti i membri dell'Organo di Controllo.

Articolo 20 – Presidenza dell'Assemblea

L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente; in mancanza, dal Consigliere più anziano d'età; in ulteriore subordine, su decisione dell'Assemblea, da un altro membro del Consiglio Direttivo o, in mancanza, da qualsiasi Associato. Il presidente dell'Assemblea è assistito dal Segretario.

Il presidente dell'Assemblea verifica la regolarità della costituzione dell'Assemblea, accerta l'identità e la legittimazione dei soggetti che vi partecipano, regola lo svolgimento dell'adunanza, accerta e proclama i risultati delle votazioni; di tutto quanto precede deve essere dato conto nel verbale dell'adunanza, che il presidente dell'assemblea sottoscrive dopo aver svolto attività di supervisione durante la sua redazione.

Articolo 21 – Deliberazioni dell'Assemblea

L'Assemblea è validamente costituita:

- a) in prima convocazione, qualora vi partecipi almeno la metà più uno degli Associati;
- b) in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli Associati che vi intervengano.

Ogni Associato ha diritto a un voto.

Ogni Associato può conferire delega di intervento e di voto in Assemblea ad altro Associato che non sia membro del Consiglio Direttivo, dell'Organo di Controllo e di Revisione Legale, o dipendente dell'Associazione. Il delegato non può ricevere più di due deleghe.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono adottate con il voto favorevole della maggioranza degli Associati presenti, in proprio o per delega. Le deliberazioni aventi a oggetto l'estinzione e lo scioglimento dell'Associazione sono assunte con il voto favorevole dei tre quarti degli Associati, tanto in prima, quanto in seconda convocazione.

Non è ammesso il voto per corrispondenza.

L'Assemblea può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e principi di buona fede e di parità di trattamento degli Associati. In tal caso, è necessario che:



- a) sia consentito al presidente dell'Assemblea, anche a mezzo di una segreteria di presidenza, di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, di constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b) sia predisposto il foglio delle presenze, in cui devono essere indicati i nominativi dei soggetti intervenuti all'adunanza audio/video collegati; detto foglio di presenza deve essere allegato al verbale dell'adunanza;
- c) sia consentito agli intervenuti di interagire in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- d) ove non si tratti di assemblea totalitaria, vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura dell'Associazione, nei quali gli intervenuti possano affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove sono presenti il presidente dell'Assemblea e il soggetto verbalizzante.

SEZIONE II – CONSIGLIO DIRETTIVO

Articolo 22 – Competenze del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è l'organo collegiale preposto all'amministrazione dell'Associazione, al quale compete di:

- a) nominare, ove lo ritenga opportuno, uno o più Comitati Esecutivi e disporre la revoca;
- b) gestire l'Associazione in ogni suo aspetto secondo gli indirizzi delineati dall'Assemblea;
- c) compiere qualsiasi atto di amministrazione ordinaria e straordinaria;
- d) approvare la bozza del bilancio d'esercizio da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- e) deliberare in ordine all'ammissione di nuovi Associati;
- f) deliberare in ordine all'esclusione degli Associati;
- g) deliberare il trasferimento della sede nell'ambito del medesimo Comune;
- h) svolgere ogni altro compito previsto dallo Statuto e dalla Normativa Applicabile come di competenza dell'organo amministrativo dell'Associazione;

Articolo 23 – Composizione del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo ed è composto da:

- il Presidente del Consiglio Direttivo (d'ora innanzi, il "Presidente");
- il Vicepresidente del Consiglio Direttivo (d'ora innanzi, il "Vice Presidente");
- il Segretario del Consiglio Direttivo (d'ora innanzi, il "Segretario");
- il Tesoriere.

Gli amministratori, ai sensi dell'art. 26 CTS, entro trenta giorni dalla loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore, indicando per ciascuno di essi i riferimenti anagrafici, nonché a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'ente, precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

Non possono essere nominati alla carica di Consigliere e, se nominati, decadono dal loro ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito e chi sia stato condannato a una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

Articolo 24 – Gratuità dell'incarico

Dalla nomina a Consigliere, a Presidente, a Vicepresidente, a Segretario, a Tesoriere o a membro del Comitato Esecutivo non consegue alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

Articolo 25 – Durata della carica

Il Consiglio Direttivo dura in carica per tre esercizi e decade in coincidenza con l'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio del mandato.

Qualora, per qualsiasi motivo, venga meno la maggioranza dei Consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo si intende decaduto e occorre far luogo alla sua rielezione.

In caso di cessazione dalla carica, per qualsiasi motivo, di un Consigliere, il Consiglio Direttivo fa luogo alla sua cooptazione. Il Consigliere cooptato dura in carica fino alla Assemblea più prossima, al cui ordine del giorno deve essere posto l'argomento della sostituzione del Consigliere cessato. Il





Consigliere che venga eletto dall'Assemblea in luogo di un Consigliere cessato dalla carica dura in carica per lo stesso residuo periodo durante il quale sarebbe rimasto in carica il Consigliere cessato.

I Consiglieri sono rieleggibili.

Articolo 26 – Convocazione del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente almeno due volte l'anno ed ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei Consiglieri o dall'Organo di Controllo, se nominato. La convocazione è effettuata tramite avviso spedito mediante posta elettronica contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione e l'elenco delle materie da trattare. L'avviso di convocazione è spedito a tutti i Consiglieri almeno otto giorni prima dell'adunanza. In caso di urgenza, l'avviso è spedito almeno tre giorni prima.

Il Consiglio Direttivo è comunque validamente costituito, anche in assenza delle suddette formalità, qualora siano presenti tutti i Consiglieri e tutti i membri dell'Organo di Controllo, se nominato.

Articolo 27 – Deliberazioni del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito qualora siano presenti la metà dei suoi membri.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, impedimento o rinuncia, dal Vicepresidente; in mancanza, dal Consigliere più anziano d'età.

Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri presenti.

Per le deliberazioni di straordinaria amministrazione, ossia per gli atti di amministrazione che abbiano un valore economico e/o patrimoniale pari o superiore ad euro 5.000,00, occorre il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri in carica.

In caso di parità di voti, prevale il voto di chi presiede la riunione.

Le decisioni adottate dal Consiglio Direttivo con il voto determinante di un Consigliere in conflitto di interessi con l'Associazione, qualora cagionino ad essa un danno economico, patrimoniale e/o finanziario, oltretutto meramente d'immagine, possono essere impugnate entro novanta giorni da ciascun membro del Consiglio Direttivo e dall'Organo di Controllo, se nominato. In ogni caso sono salvi i diritti acquistati in buona fede dai terzi in base ad atti compiuti in esecuzione della decisione.

Il Consiglio Direttivo può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei Consiglieri. In tal caso, è necessario che:

- a) sia consentito al presidente dell'Assemblea, anche a mezzo di una segreteria di presidenza, di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, di constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b) sia predisposto il foglio delle presenze, in cui devono essere indicati i nominativi dei soggetti intervenuti all'adunanza audio/video collegati; detto foglio di presenza deve essere allegato al verbale dell'adunanza;
- c) sia consentito agli intervenuti di interagire in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- d) ove non si tratti di assemblea totalitaria, vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura dell'Associazione, nei quali gli intervenuti possano affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove sono presenti il presidente dell'Assemblea e il soggetto verbalizzante.

Articolo 28 – Comitato Esecutivo

Il Comitato Esecutivo è composto dal Presidente e dagli altri Consiglieri delegati a tale funzione. È disciplinato e funziona secondo le medesime norme applicabili al Consiglio Direttivo, ove applicabili e con gli occorrenti adattamenti. Il Consiglio Direttivo può attribuire a uno o più dei suoi membri oppure, a mezzo del Presidente, anche a estranei, mediante apposite procure, il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto della Associazione.

SEZIONE III – PRESIDENTE, VICE PRESIDENTE, SEGRETARIO, TESORIERE

Articolo 29 – Presidente e Vicepresidente

Al Presidente del Consiglio Direttivo spetta di:

[Handwritten signatures and initials in blue ink, including "B.B.S." at the bottom right.]

- a) curare l'ordinaria amministrazione ed il legittimo ed efficiente andamento;
- b) verificare e pretendere l'osservanza dello Statuto e dei regolamenti dell'Associazione;
- c) promuovere la riforma dello Statuto e dei regolamenti dell'Associazione ove se ne ravvisi la necessità o l'opportunità;
- d) convocare l'Assemblea e il Consiglio Direttivo e dare esecuzione alle loro deliberazioni;
- e) predisporre la bozza del bilancio da sottoporre all'approvazione del Consiglio Direttivo;
- f) rappresentare l'Associazione di fronte ai terzi e anche in giudizio, su deliberazione del Consiglio Direttivo;
- g) attribuire, ove sia necessario od opportuno, la rappresentanza dell'Associazione anche a soggetti estranei al Consiglio Direttivo.

Il Presidente è altresì autorizzato ad instaurare rapporti bancari, quali l'apertura di conti correnti semplici o in scopertura, accendere mutui e/o fidi, e ad effettuare qualsiasi operazione sugli stessi.

Ad ogni riunione del Consiglio Direttivo, il Presidente riferisce delle attività compiute.

In casi eccezionali di necessità e urgenza, il Presidente può compiere atti di straordinaria amministrazione, convocando il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni. Il solo fatto dell'agire del Vicepresidente in mancanza del Presidente costituisce per i terzi prova dell'impedimento del Presidente.

Articolo 30 – Segretario

Il Segretario coadiuva il Presidente nell'esplicazione delle attività esecutive che si rendano necessarie od opportune per l'amministrazione dell'Associazione. Egli svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze degli organi collegiali dell'Associazione, fatta eccezione per quelle dell'Organo di Controllo. La funzione di verbalizzazione è affidata a un notaio nei casi previsti dalla Normativa Applicabile oppure qualora il Presidente ne richieda comunque la presenza. Cura la tenuta del Libro Verbali delle Assemblee, del Libro Verbali del Consiglio Direttivo, del Libro Verbali del Comitato Esecutivo e del Libro degli Associati.

Articolo 31 – Tesoriere

Il Tesoriere cura la gestione della cassa dell'Associazione e ne tiene idonea contabilità, effettua le verifiche contabili e controlla la tenuta dei libri contabili, predispone, dal punto di vista contabile, la bozza di bilancio per l'approvazione che deve farne il Consiglio Direttivo.

Articolo 32 – Composizione e durata dell'Organo di Controllo

L'Organo di Controllo è formato, secondo quanto stabilito dall'Assemblea all'atto della nomina, da un Controllore Unico o da un Collegio di Controllori composto da tre Controllori Effettivi, a uno dei quali il Consiglio Direttivo attribuisce la carica di Presidente del Collegio dei Controllori.

L'Organo di Controllo dura in carica per tre esercizi e scade in coincidenza con l'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio di durata della sua carica. I membri dell'Organo di Controllo sono rieleggibili.

Articolo 33 – Compenso dell'Organo di Controllo

L'Organo di Controllo non percepisce compenso.

TITOLO V – BILANCI, LIBRI E SCRITTURE

Articolo 34 – Esercizi associativi e scritture contabili

L'Associazione organizza la propria attività sulla base di esercizi di durata annuale, i quali iniziano il 1° gennaio e terminano il 31 dicembre di ogni anno.

L'Associazione tiene le scritture contabili prescritte dalla Normativa Applicabile.

Articolo 35 – Bilancio d'esercizio e bilancio sociale

Per ogni esercizio deve essere predisposto il bilancio d'esercizio, redatto e depositato ai sensi dell'art. 13 del CTS, ed eventualmente il bilancio sociale, se ricorrono i casi di cui all'art. 14 del CTS.

Articolo 36 – Libri dell'Associazione

Oltre alla tenuta degli altri libri prescritti dalla Normativa Applicabile, l'Associazione tiene:

- a) il Libro degli Associati:

[Handwritten signatures and initials]

- b) il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni delle Assemblee, in cui devono trascriversi anche i verbali redatti per atto pubblico,
- c) il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- d) il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni del Comitato Esecutivo, se nominato;
- e) il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni dell'Organo di Controllo, se nominato.

Il Libro degli Associati e il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni delle Assemblee sono tenuti a cura del Consiglio Direttivo e possono essere esaminati da ogni Associato, il quale può estrarne copie. Il Consiglio Direttivo può approvare un regolamento per disciplinare l'esame di detti Libri e l'estrazione di copie da essi.

Il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni del Consiglio Direttivo è tenuto a cura del Consiglio Direttivo e può essere esaminato da ciascun Consigliere e da ciascun membro dell'Organo di Controllo, i quali possono estrarne copie. Gli Associati non hanno il diritto di esaminare detto Libro.

Il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni del Comitato Esecutivo è tenuto a cura del Comitato Esecutivo e può essere esaminato da ciascun Consigliere e da ciascun membro dell'Organo di Controllo, i quali possono estrarne copie. Gli Associati non hanno il diritto di esaminare detto Libro.

Il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni dell'Organo di Controllo è tenuto a cura degli stessi membri. Gli Associati e i Consiglieri non hanno il diritto di esaminare detto Libro.

TITOLO VI – ESTINZIONE E SCIoglIMENTO

Articolo 36 – Delibera di scioglimento

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea dei soci in seduta straordinaria, con le maggioranze prescritte dal presente Statuto. La richiesta di convocazione di detta Assemblea deve pervenire a mezzo posta elettronica o raccomandata da almeno due terzi dei soci. Contestualmente, l'Assemblea nomina il Liquidatore.

Articolo 37 – Devoluzione del patrimonio

In ogni caso di estinzione o di scioglimento dell'Associazione, il suo patrimonio è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1 CTS, e fatta salva ogni diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto deciso dal Consiglio Direttivo.

TITOLO VII – ARBITRATO

Articolo 38 – Clausola compromissoria

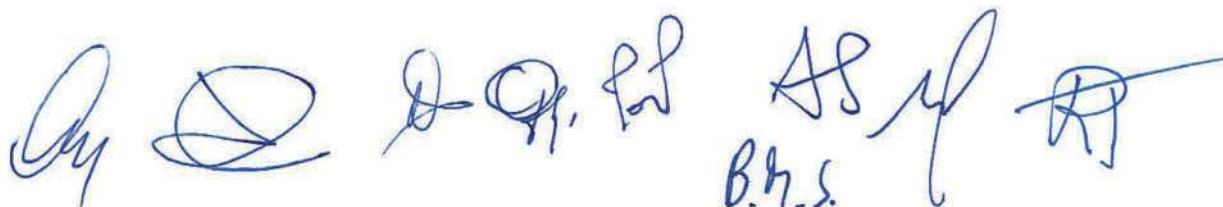
Qualunque controversia insorga tra gli Associati, tra gli Associati e l'Associazione, tra i membri degli Organi dell'Associazione, tra gli Organi dell'Associazione, tra i membri degli Organi dell'Associazione, gli Associati e l'Associazione in dipendenza della esecuzione o interpretazione dello Statuto o della Normativa Applicabile e che possa formare oggetto di compromesso, deve essere rimessa al giudizio di Collegio Arbitrale che giudica secondo diritto e svolgendo un arbitrato rituale.

La disciplina dell'arbitrato è quella risultante dal Regolamento della Camera Arbitrale istituita presso la Camera di Commercio di competenza territoriale. L'arbitrato si svolge nel Comune capoluogo nella Provincia ove l'Associazione ha sede.

Le spese dell'arbitrato seguono la soccombenza.

Articolo 39 – Rinvio alla Normativa Applicabile

Per quanto non specificatamente disciplinato dal presente Statuto si rinvia alle Normative generali applicabili in materia di Associazioni, di cui agli artt. 14 e seg. del Codice civile, e di Terzo Settore di cui al D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117.

The bottom of the page features several handwritten signatures and initials in blue ink. From left to right, there is a stylized signature, a circular stamp or mark, a signature that appears to be 'D. G. F.', the initials 'B.H.S.', and two other distinct signatures.